

# LUMI ACCESI ALLA RIBALTA DELL'UADDAN

UN PUBBLICO CHE SA IL FATTO SUO - ROMANO CALÒ  
IN GIALLO-ROSA - RITORNI - L'ITALIANISSIMA PALMER -  
DA PLAUTO A PIRANDELLO - REGIA DI MEMO BENASSI -  
I GIOVANI E LE NOVITÀ

Da domenica 23 l'Uaddan ha riaperto le sue porte. Il velario si è per la prima volta schiuso sulla raccolta sala, al suo terzo anno di intensa e di proficua vita.

Il pubblico era elegante numeroso attento. Tre anni di spettacoli sono bastati dunque a mutare profondamente, radicalmente il volto e l'anima di questo pubblico ritenuto a torto apatico, a raffinarne il gusto e la sensibilità, a perfezionarne lo spirito di osservazione e di critica, a renderlo imparziale e scevro da ogni influenza esteriore, sicché oggi il suo giudizio in materia di lavori e di attori può essere annoverato fra quelli dei buoni pubblici d'Italia. Un pubblico insomma al quale non è davvero facile darla a bere! E ne hanno fatto amara esperienza nella scorsa stagione attori e autori che, male informati o ancor meno convinti, credettero che dal palcoscenico dell'Uaddan fosse possibile gabbare lucciole per lanterne.

*L'ispettoré di polizia*, Romano Calò, giunto al massimo della sua brillante carriera investigativa, si è concesso proprio la prima sera il suo bravo congedo e deposto rivoltella, manette e piglio indagatore, si è invece vestito dei panni di uno « Scaramanzia » umano sobrio ed efficace. Intanto questo « Fuochi d'artificio » del Chiarelli è lì ancor tutto fresco, malgrado le sue primavere. Ecco la prova che in casa nostra abbiamo cose buone e sane e piacevoli ancora a udirsi....

Devo dire però che la commedia fu recitata con ammirevole armonia oltre che dal Calò, dal Bernardi, da una Solbelli spontanea e da tutto il resto della compagnia. Poi, per qualche sera, Calò è tornato al giallo. « Il processo Folkner » di Ayn Kand ha costituito un discreto successo.

E fra i gialli verranno ancora « La nona

invitata » del Davis e « La legge » del Gianini, ma occorre dirlo che questo genere di teatro brividi ne dà più pochi. Insomma non attacca più e ciò, a parer mio, si chiama buon gusto.

Maggiore era l'attesa per « Monzù », la nuova commedia di D'Ambra e Donaudy. Il lavoro è agile e scelto, non si perde in ricerche astruse — teatro antico, si dirà, ma piace! — con una rubiconda figura al centro di galantuomo tutto cuore, appunto Monzù, che Enzo Gai-notti ha interpretato da par suo. Un caratterista questo che aderisce con semplicità di mezzi, scevra la sua recitazione di ricerca d'effetti, ma con rara umanità al personaggio. Gli autori debbono molto del successo a lui. Va per essere rappresentato in queste sere l'altra novità, « La casa delle rondini » di I. B. Prestley e vedrete che anch'essa piacerà. Un po' di rosa, che diamine, a ravvivare quel colore desolatamente itterico. Ma della Calò-Solbelli-Bernardi dovrò parlare ancora.

Il programma della stagione è stato reso noto. Sono dieci compagnie che si daranno il cambio sul palcoscenico dell'Uaddan e le migliori dell'anno comico, e ciò a proposito di crisi nelle formazioni. Vi sono ritorni che sanno di nostalgia e qualcosa, di vero, penso, debba pur esserci nella leggenda dell'acqua della Bu Meliana. Deve averla bevuta Maria Melato. Torna « la canora signora dannunziata » con la sua formazione intatta e già sappiamo che avremo il piacere di riudirla ne « La figlia di Jorio » da lei ripresa di questi giorni fra il più grande successo a Roma, con l'entusiasmo e la devozione di un rito. E tornato anche Renzo Ricci e Laura Adani ormai da anni binomio felice. Renzo ha da riscattarsi dell'anno scorso, scialba parentesi, e lo farà.

Poi la Palmer, non più preceduta dal gallico sbarazzino squillo di Kiki, ma

dal nome italianissimo di Daniella, e gliene siamo grati. Accanto alla volitiva e giovane attrice, un Giulio Stival decisamente orientatosi al genere comico.

Gigetto Almirante è a capo con Rossana Masi della « Compagnia della Commedia » diretta da Gian Maria Cominetti. La formazione costituirà un tentativo originale d'innovazione scenica. Il repertorio va da Plauto a Goldoni e a Pirandello: rapida e chiusa sintesi del Teatro comico italiano. I lavori ripresi, e adattati alle esigenze della teatralità odierna, saranno commentati da musiche fresche, da canzoncine e coretti e danze, il tutto d'armonioso stile, ricca la compagnia di persone e di messa in scena, con una propria orchestra e un corpo di danzatrici. Sarà senza dubbio una cosa piacevolmente interessante.

Dell'altre formazioni che saranno ospiti fra il novembre e il maggio si contano ancora la « Ruggero Ruggeri - Irma Gramatica » che preannuncia novità e riprese, interessanti: il « Macbeth » e il « Cirano di Bergerac ».

Seguiranno ancora la « Besozzi-Ferrati-Carini » e Antonio Gandusio con la bionda Isa prima attrice e al suo primo anno in una compagnia italiana, Memo Benassi con Laura Carli e Nino Pavese - e del Benassi, artista personalissimo, da tutti ho sentito dire un gran bene come direttore e regista - e infine la formazione che fa capo a Vittorio De Sica con Giuditta Rissone e lo spassoso Melnati.

Largo posto verrà dato quest'anno, durante i periodi di sosta fra un debutto e l'altro delle compagnie di prosa, a concerti di musicisti di grande valore fra i quali il violoncellista Nerio Brunelli, non nuovo alla sala dell'Uaddan per lo schietto successo dell'anno scorso, e il trio Cassella-Bonucci-Poltronieri.

ennepi

# Notiziario Corporativo

A CURA DEL  
GOVERNO DELLA LIBIA  
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI  
E DELLA COLONIZZAZIONE  
SEZIONE AFFARI CORPORATIVI E DEL LAVORO

## della Libia

Saluto delle Associazioni Sindacali Fasciste alle nuove reclute dell'Agricoltura Libica

### Camerati, amici coloni!

Oggi Tripoli, a nome di tutta la Libia, Tripoli sindacale e fascista, contadina ed operaia, la Tripoli delle aziende agricole e dei cantieri, è tutta protesa verso di voi, esultante di gioia perchè il vostro arrivo significa il raggiungimento delle mete agognate, la sicurezza del loro sviluppo avvenire!

Cinque anni di azione sotto la guida di Italo Balbo, cinque anni di vita fascista nel senso pieno, assoluto, ossessionante della parola, di vita vissuta in ardore e in ardore, hanno creato l'ambiente economico, sociale, morale, spirituale, adatto a permettere questa vostra migrazione in massa nelle nuove provincie italiane di Libia.

### Camerati, amici contadini!

L'opera che in questi ultimi cinque anni, lavoratori italiani hanno compiuto in Libia, torna integralmente a voi lavoratori, che con i connazionali che vi hanno preceduto non formate che un corpo solo, come una fiumana di sangue vivificatore.

Voi che avete la fortuna di essere protagonisti di questa imponente migrazione, unica nella storia della colonizzazione, voi avete il compito di perpetuare e sviluppare nell'avvenire l'opera che i vostri camerati operai e contadini hanno svolto per crearvi l'ambiente adatto, avete un grande obiettivo che vi deve rendere orgogliosi: **far sprofondare ed attecchire nel suolo della Libia le virtù colonizzatrici della nostra razza!**

E' con la sicurezza assoluta nella vostra vittoria che Tripoli, a nome di tutta la Libia, Tripoli sindacale e fascista, Tripoli che da cinque anni ha lavorato aprendo strade, dissodando terreni, fondando villaggi, predisponendo una perfetta attrezzatura assistenziale e sindacale, Tripoli che questo giorno ha atteso con ansia, è tutta stretta attorno a voi con gioiosa fiducia.

Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia.  
Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia  
Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia.  
Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia  
Associazione Fascista degli Artigiani della Libia  
Associazione Fascista dei Commercianti della Libia  
Associazione Fascista degli Industriali della Libia  
Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia  
Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione



## S O M M A R I O

Saluto delle Associazioni Sindacali Fasciste alle nuove reclute dell'Agricoltura Libica . . . . .	Pag. 1
La politica sociale fascista verso gli arabi della Libia nella relazione di S. E. Balbo al Convegno Volta . . . . .	» 3
L'istituzione dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana . . . . .	» 8
L'organizzazione dei servizi degli affari corporativi e del lavoro presso il Governo Generale della Libia . . . . .	» 9
Accordo collettivo per la corresponsione di assegni integrativi ai coloni compartecipanti della Libia Occidentale . . . . .	» 10
Contratto collettivo di lavoro per compar-tecipanti nelle Aziende agricole della Libia Orientale . . . . .	» 10
Elenco generale dei contratti e accordi collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni Sindacali libiche . . . . .	» 13
Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini italiani libici . . . . .	» 14
Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di agosto 1938-XVI . . . . .	» 14
Associazioni professionali e quadri dei dirigenti sindacali della Libia al 30 settembre 1938-XVI . . . . .	» 15
Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia: situazione al 31 agosto 1938-XVI . . . . .	» 18
Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia (agosto 1938-XVI) . . . . .	» 20
La Cassa Mutua Malattie Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia nel 1° semestre del 1938-XVI . . . . .	» 21
Attività della Cassa Mutua Malattie dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato . . . . .	» 22
Attività del Patronato Nazionale per l'assistenza sociale in Libia . . . . .	» 22
Autorizzazione Governatoriale di nuovi impianti di aziende artigiane ed industriali della Libia dal 15 giugno al 30 settembre 1938-XVI . . . . .	» 23
Giurisprudenza coloniale del lavoro . . . . .	» 24

# La politica sociale fascista verso gli arabi della Libia nella relazione di S. E. Balbo al Convegno Volta

L'Italia non ebbe, come è noto, dalla ripartizione dei continenti fatta a Versailles, né colonie né mandati.

Ingiustamente diseredata del patrimonio, non ebbe in eredità neppure gli odii delle popolazioni sottomesse o trasferite senza il minimo preavviso o consenso, da una potenza all'altra. L'animosità delle genti mussulmane della Siria, della Palestina, della penisola arabica, dell'Egitto e di tante altre parti del mondo, non angustiarono l'Italia nel ventennio posteriore alla guerra (la ribellione senussita aveva tutt'altro carattere e diverse origini) in conseguenza di una determinata politica imposta dalle clausole stesse del trattato di pace.

Nei confronti delle potenze europee, che, per amore o per forza, erano tra loro solidali nella difesa dei risultati della guerra mondiale, l'Italia era « libera ». Le popolazioni dell'Oriente mussulmano, per conto loro, non solo non avevano argomenti da rivolgere contro l'Italia, ma erano tratte a guardarla con simpatia per il suo equanime disinteresse.

Così l'Italia poté svolgere una politica di costante lealtà e di franca amicizia verso gli Stati islamici, dei quali né ignorava né misconosceva le rivendicazioni legittime.

Ma, evidentemente, questa politica islamica di carattere internazionale non poteva non trovare la sua corrispondenza, direi meglio le sue radici, nella politica da noi stessi perseguita verso le popolazioni mussulmane della Libia e più tardi nelle terre della nostra espansione imperiale. Politica di giustizia, di rispetto religioso, di elevazione sociale, di benessere economico.

A questi principi infatti si adeguò con fermezza il Governo Fascista ed essi ebbero una suprema sanzione in occasione del viaggio del Duce sulla Quarta sponda nell'anno XV.

### LA PROVA DECISIVA DELL'ITALIA COME POTENZA ISLAMICA

E' appunto in Libia che l'Italia ha affrontato la sua prova decisiva quale potenza islamica. Paese di popolazione mussulmana, la cui ferocezza è stata ampiamente dimostrata da secoli di indomita resistenza guerriera, la Libia rappresentava un difficile e pericoloso campo d'azione per una potenza che intendesse qui armonizzare il suo diritto d'impero con una politica di simpatia verso l'Islam. Una politica islamica basata sulla oppressione delle proprie popolazioni mussulmane, sarebbe stata, come abbiamo detto, in contrasto con l'indirizzo generale dell'Italia in Oriente.

Considerate invece tali popolazioni, non come elemento avverso, ma come strumento favorevole o base necessaria per caratterizzare la propria politica nei confronti di tutto il mondo islamico; ecco la mira che l'Italia Fascista ha perseguito in Libia, superando tutte le difficoltà da quelle interne, determinate dalla ribellione senussita, a quelle provocate da interessate manovre straniere.

Quando si parla della popolazione mussulmana della Libia bisogna distinguere fra le genti della zona del Sud, oggi delimitata anche amministrativamente col nome di « Sahara libico », e le genti del territorio costiero, la cui organizzazione politica e amministrativa si è concretata con la costituzione delle quattro provincie libiche. La radicale riforma che ha suddiviso e distinta la Libia nel « Sahara libico » e nelle provincie a tipo metropolitano di Tripoli, Misurata, Bengasi, Derna, non trova soltanto la sua rispondenza nelle condizioni geografiche fin troppo evidenti a chiunque getti uno sguardo su una carta qualsiasi, ma anche sulla natura etnica degli abitanti. Il « Sahara libico » è un paese di carattere spiccatamente coloniale, popolato da genti di razza negroide (all'infuori di scarsissimi nuclei di « tuaregi »); gli arabi e i berberi dei territori costieri costituiscono invece una popolazione di razza superiore influenzata dalla civiltà mediterranea, capace di assimilare lo spirito delle nostre leggi e di evolversi sul piano di una più elevata vita sociale. Secoli di barbarie corsaresca, seguiti dalla torpida dominazione turca, ne hanno fatto bensì una popolazione arretrata e tarda, in confronto al ritmo intenso della civiltà moderna, ma non potevano distruggere le qualità essenziali della razza che possiede caratteristiche innegabili di nobiltà, di intelligenza e di levatura morale. Simili genti Roma trasformava un tempo da sottomesse in alleate, fino ad incorporarle nello Stato con la cittadinanza romana. Una avveduta politica indigena non poteva fare, per dire, di ogni erba un fascio. La politica di carattere paternalistico, ottima per le genti del Sud, le quali non necessitano d'altro che di materiale benessere e di assistenza, doveva necessariamente essere integrata, per gli arabi dei territori costieri, da un complesso di provvidenze dirette alla loro elevazione morale ed alla loro evoluzione civile, tale da creare una rispondenza spirituale tra la potenza conquistatrice e i suoi sudditi mussulmani.

Sulla base di questo concetto fondamentale, la politica che ho attuato, seguendo scrupolosamente le direttive del Duce, nei confronti delle popolazioni libiche, è venuta ad assumere due aspetti distinti: uno, comune a tutte le popolazioni nel campo della giustizia e della disciplina, del benessere economico e dell'assistenza protettiva, è l'espressione della sollecita cura paternalistica del Governo verso i sudditi che in esso hanno riposto, con la più assoluta sottomissione, la più completa fiducia; l'altro, riguardante le popolazioni mussulmane delle provincie costiere, riflette nel campo etico, politico e sociale le esigenze spirituali ed intellettive di gente, che per razza e tradizione non può rimanere staticamente relegata allo stadio coloniale.

L'opera svolta dal Governo Fascista a beneficio degli arabi è quindi di tale portata politica e morale da trasformare la struttura sociale della popolazione; da

creare anzi le condizioni necessarie per una più diretta partecipazione di questa popolazione alla nostra vita civile.

Condizione pregiudiziale per realizzare una sana politica indigena, che non subisse estranei influssi, non ondeggiasse fra elementi contraddittori, non cedesse a contingenti opportunità del momento, non disorientasse gli stessi arabi fino a togliere loro la percezione dei fini da noi perseguiti, era, naturalmente, la pacificazione piena ed assoluta della intera Libia. Seguire la politica indigena in tutti i suoi molteplici svariati aspetti ed errori, nei lunghi anni in cui si susseguirono le varie fasi della conquista, della ribellione e della conseguente repressione, rappresenterebbe indubbiamente uno studio prezioso per la conoscenza delle nostre vicende coloniali, ma ci porterebbe troppo lontano. Alla chiarezza del nostro assunto giova meglio soffermarci sulla politica definitiva, coerente e conseguente, che la nostra politica indigena ha finalmente trovato nel clima della pacificazione politica che ha avuto col discorso del Duce in Libia nell'anno XV, una solenne affermazione e una direttiva precisa.

Alla base di ogni costruzione politica, economica, sociale sta il « primum vivere ». E' stata quindi precipua cura del Governo di migliorare il tenore di vita della popolazione coll'accrescere il benessere economico. Vedremo poi le provvidenze attuate per dare incremento alle risorse dell'economia indigena, basate essenzialmente sulla patriarcale agricoltura.

### LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO INDIGENO

Gettiamo intanto uno sguardo su un aspetto interessantissimo del problema: la protezione e la valorizzazione del lavoro indigeno chiamato a partecipare alla nostra attività. Questa è rivolta, come è noto, a potenziare in ogni campo la capacità produttiva della Libia. Sarebbe stato assurdo che lo Stato Fascista — che ha felicemente realizzato il regime dell'economia controllata, con l'organizzazione corporativa — si disinteressasse degli arabi delle provincie libiche, per abbandonarli nelle primitive condizioni di una fase coloniale ormai superata. Poiché « natura non facit saltus », non si poteva certo pensare di estendere « sic et simpliciter » alla popolazione indigena quella legislazione corporativa e sindacale, che solo di recente è stato possibile applicare in Libia agli stessi metropolitani. Ma notevoli passi sono già stati compiuti su questa strada, che sarà interamente percorsa. Organismi tipici della nostra civiltà economica, del tutto sconosciuti prima d'ora all'indigeno, quali il « consorzio » e la « cooperativa », hanno già avuto in qualche caso particolare la loro sperimentale applicazione (citiamo, ad esempio, il « Consorzio dei datteri del Fezzan » e la « Cooperativa dei pescatori di Pisida »).

Così l'interessamento delle Autorità governative ha giovato in vari casi a regolare, anche per gli indigeni, i rapporti



economici fra i proprietari ed i lavoratori della terra: un'equa remunerazione è stata garantita al lavoratore. Varie disposizioni governatoriali hanno regolati i prezzi della mano d'opera e permettono di controllare il gioco sfrenato della domanda e dell'offerta nei delicati periodi della più intensa attività (quali quelli caratterizzati dai grandi lavori della costruzione della « Litoranea » e della « Colonizzazione demografica intensiva »). Anche per il cittadino libico, l'« homo oeconomicus » della economia liberale sta cedendo il passo all'« organizzato » del regime fascista.

Se è vero che i tempi sono maturi per l'elargizione di un nuovo tipo di cittadinanza che conceda all'arabo della Libia la dignità di « cittadino » italiano, non v'è dubbio che tale provvedimento dovrà contemplare innanzi tutto l'inquadramento di questo « cittadino » in tipiche organizzazioni economiche e sociali, perfettamente intonate alle nuove concezioni della vita fascista.

#### AGRICOLTURA E PASTORIZIA

Abbiamo già accennato come l'attività economica delle popolazioni libiche si basi essenzialmente sull'agricoltura e particolarmente sull'esercizio della pastorizia.

Estesissime sono le colture cerealicole dei libici; a circa 1.500.000 ammontano le loro palme e a 800.000 i loro ulivi; a oltre un milione salgono i capi di bestiame ovino e caprino e a parecchie decine di migliaia di capi i cammelli, i bovini e gli equini. Naturalmente le assistenze governatoriali in questo campo sono state assidue e molteplici, così come numerosissimi sono stati i provvedimenti diretti a sorreggere, a consolidare, ad estendere questo cospicuo patrimonio agricolo della popolazione libica.

Ogni anno prestiti agrari d'esercizio da parte dei municipi e della Cassa di Risparmio, alimentano ed incrementano le semine cerealicole, dai territori costieri alle più lontane oasi del sud. Rimboschimenti di dune proteggono i « giardini » delle oasi dall'invasione delle sabbie, così come scavi di nuovi pozzi e impianti di aeromotori consentono l'estensione continua di queste oasi (tipici i pozzi artesiani di Gades e di Hon, che fanno riscontro a quelli trivellati per la colonizzazione metropolitana). Elargizione di piantine e di semi, distribuzione gratuita di attrezzi da lavoro, premi in denaro concessi in varie forme, sgravi tributari, incrementano le nuove piantagioni e diffondono l'uso di nuove colture (ad esempio quella del ricino). Sezioni agrarie e « giardini » sperimentali governativi sono a disposizione degli indigeni; qualche sezione — come nel territorio del Sahara libico — è stata impiantata a loro esclusivo beneficio.

Per la tutela e l'incremento del patrimonio zootecnico i nostri veterinari combattono felicemente le endemiche malattie che falciavano un tempo il bestiame. Rassegne zootecniche nei principali centri consentono l'elargizione di numerosi premi in denaro; rimonte gratuite, equine e bovine, sono state istituite al fine di produrre il cavallo arabo-berbero da lavoro e rafforzare rustiche razze bovine particolarmente adatte alle condizioni ambientali. Veramente imponente per l'importo di parecchi milioni, è l'esecuzione del programma organico e complesso, che tende al miglioramento delle risorse idriche di immense zone, in modo

da accrescere ed estendere le possibilità di pascolo. Programma, che si svolge da anni e tutt'ora è in corso in tutte le regioni della Libia anche le più interne e desertiche; comprende lo scavo di nuovi pozzi sorgivi e il ripristino di altri, la costruzione di cisternoni e serbatoi e la sistemazione dei loro bacini di raccolta, la captazione e le opere di distribuzione di numerose sorgenti, l'applicazione di aeromotori e abbeveratoi.

Si deve aggiungere il pronto intervento del Governo per combattere e neutralizzare, almeno in parte, le disastrose conseguenze di quelle calamità che si abbattano di tanto in tanto, come le bibliche piaghe, su queste popolazioni. Nel 1936 una tremenda siccità minacciava di distruggere pressoché il bestiame della Tripolitania; il Governo organizzò e finanziò allora una transumanza veramente grandiosa, trasportando ben 300.000 capi di bestiame, coll'impiego di 50 piroscali, dalla Libia Occidentale alla Libia Orientale. Per consentire poi il ritorno via di terra ad una così sterminata massa di greggi e di armenti, furono impiantate lungo il percorso apposite stazioni idriche, talvolta artificiali, con rifornimenti a mezzo di caribotte, e stazioni di foraggiamento; il tutto fino a che il bestiame non poté trovare ricostituiti i pascoli dell'ovest libico. Impresa difficile e costosa, ma di immensa portata, oltreché economica, politica, che consentì di salvare dall'irreparabile disastro il patrimonio zootecnico della Tripolitania.

Un nuovo passo è stato infine compiuto a favore dell'agricoltura libica nel campo della colonizzazione, seguendo i concetti fissati per la colonizzazione metropolitana. Un provvedimento emanato con Regio Decreto 3 aprile 1937, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di terreni demaniali a cittadini libici, con relativi contributi e finanziamenti, estendendo pure le stesse previdenze ai proprietari di terreno sinora non valorizzato. I poderi debbono essere condotti da coltivatori libici e i fondi avvalorati godranno delle stesse agevolazioni fiscali previste per i concessionari metropolitani. Il provvedimento governerà a fissare alla terra nuclei di popolazione sinora semi-nomade e consentirà di introdurre nuovi concetti nella produzione agricola degli arabi. È facile arguire quale apporto sia assicurata all'economia generale della Libia.

Questa tipica forma di colonizzazione indigena si trova tuttora nella sua fase iniziale, che naturalmente è la più difficile. Pur tuttavia vivissimo è l'interessamento che già ha suscitato fra gli arabi. Si può sicuramente prevedere che essa assumerà quanto prima più ampi sviluppi e ulteriori perfezionamenti. Basti per ora accennare che nella sola provincia di Tripoli sono già state presentate ben 199 domande di concessione da parte degli arabi e che 82 piani di avvaloramento sono già stati approvati con un totale di contributi governativi per l'importo di lire 1.230.000.

La politica islamica dell'Italia doveva naturalmente trovare la sua base essenziale nel massimo rispetto per la religione musulmana. Tale rispetto non è mancato, neppure nei momenti difficili della ribellione e della lotta contro la Scussia. Infatti l'Italia non si è mai prestata al comodo gioco sensuista di trasportare sul terreno religioso un conflitto di natura esclusivamente politica. Ma ciò non bastava. Il rispetto, identificato nell'agno-

sticismo, avrebbe condotto alla più completa incomprensione della mentalità islamica, per la quale la religione è una norma etica, che riflette la vita terrena in tutti i suoi aspetti della materia come dello spirito.

L'Italia doveva quindi assumere ed ha assunto, nei riguardi della religione nei suoi sudditi libici il compito che spettava un tempo a quelle Autorità, dal Califfo al Gran Senusso, per le quali la tutela della religione era strettamente connessa con l'esercizio del potere politico. L'Italia ha cioè rivendicato a sé stessa la protezione religiosa dei suoi sudditi musulmani, in virtù della sua dignità di potenza islamica.

Il Governo non ha mai favorito in Libia alcuna forma di proselitismo religioso inteso a convertire i musulmani ad altra fede. Anzi ha manifestato il suo interessamento a favore del culto islamico intervenendo generosamente, con elargizioni cospicue per restaurare le vecchie moschee e costruirne di nuove, anche nei territori desertici, dove le popolazioni nomadi sinora non avevano mai potuto genullerarsi all'Onnipotente in un sacro recinto. Così ha provveduto al restauro delle tombe dei più venerati marabutti e delle sedi delle « zaviè » più celebrate. È di recentissima data la munifica largizione di S. M. il Re Imperatore per la costruzione di un ospizio di pellegrini, che numerosi affluiscono da ogni parte della Libia al Marabutto Sidi Rafa sul Gebel Verde.

Tutte le tradizioni e le costumanze religiose in quanto hanno di vitale e derivano dalla legge del Profeta, sono state rispettate e conservate. Viceversa le severe norme che proibiscono le barbare deviazioni di fanatismo religioso, quali le manifestazioni di fachimismo, sono state promulgate soltanto dopo che gli Ulema di tutta la Libia le hanno condannate come contrarie allo spirito della religione stessa.

#### L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E I TRIBUNALI SCIARITICI

All'infuori delle pratiche del culto e delle manifestazioni spirituali della religione, il Governo ha posto ogni sua cura ed interessamento nel regolare tutte quelle altre attività che, nella coscienza del musulmano, dalla religione derivano e con essa si fondono in una sola espressione.

Così è per la giustizia coranica, esercitata dai Tribunali Sciaritici, la quale, nei suoi elementi fondamentali — statuto personale e diritto successorio — è stata lasciata alla giurisdizione dei « cadi », nonostante voci pur autorevoli preferissero trasferire questa competenza alla nostra ordinaria giurisdizione civile. I Tribunali Sciaritici sono stati anzi recentemente accresciuti di numero, ed istituiti in quei centri che sono venuti acquistando maggiore importanza mercé le provvidenze del Governo. La nomina dei « cadi » e del personale della « sciarìa », così come il loro trattamento economico, sono oggetto nella nostra più vigile cura. Porta la data del 4 dicembre 1937 il Decreto Governatoriale sull'Ordinamento organico del personale giudicante e di segreteria dei Tribunali Sciaritici, che è stato ispirato dalla necessità di adeguare l'organizzazione della giustizia per i cittadini musulmani all'opera di evoluzione sociale perseguita dall'Italia nella terra libica. L'Ordinamento sancisce, nel cam-

po della giustizia musulmana, il principio di una sana e oculata partecipazione dell'indigeno alla vita pubblica della Libia. Essa tende inoltre a realizzare una giustizia sciaritica integra e rispondente in tutto ai fini della nostra politica civilizzatrice, la quale è fondata su quelle tradizioni e su quelle norme di diritto musulmano che si armonizzano ottimamente con le esigenze della nostra Sovranità. Fra i requisiti necessari per l'assunzione in carriera, è da rilevare quello che il candidato « abbia ininterrottamente mantenuto nel proprio ambiente una condotta ispirata ai principi fondamentali della religione e della morale musulmana »; la virtù dell'esempio è condizione pregiudiziale per chi deve ispirare rispetto ed esercitare autorità.

Alle cariche di Mufti e di componente del Tribunale Sciaritico Superiore è stato riconosciuto un rango rispondente alla dignità di più elevati esponenti della scienza giuridico-religiosa musulmana. Ad essi spetta d'interpretare le tradizioni giuridiche e musulmane in modo conforme allo spirito nuovo, richiesto dalle esigenze del mondo moderno e della civiltà, eliminando ogni contrasto fra tali esigenze e qualche vecchia superata costumanza, neppure ammessa dalla più pura dottrina giuridico-religiosa dell'Islam.

L'Ordinamento è un eloquente documento dell'alta concezione di tutela della religione islamica che al Governo Fascista compete e testimonia come nella nostra politica indigena vengano sempre tutelate, scrupolosamente e rigorosamente, le giuste esigenze morali, spirituali, giuridiche, religiose delle popolazioni musulmane, che nell'Italia hanno riposto la loro fiducia.

Altro problema, connesso alla religione, è quello dell'amministrazione dei « beni auqaf »; problema di natura delicata, in quanto è umano che di tali beni molti non si siano fatti scrupolo di servirsi, anziché per fini religiosi, per il proprio interesse personale, e — come nel caso della Scussia — per alimentare la ribellione.

Il Governo, pur intervenendo risolutamente per sottrarre ai capi senussiti le fonti del « tesoro di guerra » e per reprimere le malversazioni, ha rispettato i « beni auqaf », ne ha assicurato la tutela, ne ha accresciuto i proventi, affidandone l'organizzazione e la amministrazione esclusivamente a cittadini musulmani libici e limitandosi ad esercitare un controllo che garantisca la scrupolosità amministrativa.

Anche in questo campo il Governo Fascista può far suo il motto latino « Rem restituit », e rallegrarsi dei risultati raggiunti con il suo alto insospettabile intervento che corrobora ancor più la fiducia delle popolazioni musulmane.

L'Italia, non per nulla Madre di civiltà, ha sempre considerato la Scuola come un prezioso strumento per la elevazione sociale dell'elemento indigeno.

Il Governo ha diffuso l'istruzione e l'educazione della Scuola fra le genti libiche, fin nei centri più remoti sacrificando notevoli risorse del bilancio, sia per la costruzione degli edifici scolastici, sia per l'insegnamento.

Ben triste eredità, in questo campo come in ogni altro, l'Italia ha avuto dal dominio turco. All'infuori del capoluogo, in tutta la Libia non esisteva altro che la così detta « Scuola coranica (Cuttab) » presso le varie « zaviè ». La qualifica non

deve trarre in inganno: occorre molta buona volontà a qualificare come scuole certi angusti locali simili a tane, senza luce e senza aereazione, in cui gli scolari si limitavano ad imparare a memoria alcuni versetti coranici, per giunta in un dialetto, che ha ben poche attinenze con l'arabo letterario. Come stupirsi se il livello culturale degli arabi libici sia sceso ad uno stadio intimo, certo il più basso di quello di tutte le popolazioni del nord Africa?

Rispettoso delle tradizioni indigene, il Governo italiano ha tuttavia mantenuto in vita tali scuole coraniche alle dipendenze delle autorità religiose delle zaviè, affinché nessuno potesse pensare che si volesse sottrarre i bimbi arabi ai tradizionali insegnamenti religiosi. Ma poiché il rispetto per le scuole coraniche non doveva andare disgiunto dalla necessità di tutelare la salute dell'infanzia, anche per queste scuole è stata istituita una scrupolosa vigilanza sanitaria ed igienica.

#### LE SCUOLE E L'ISTRUZIONE DEL POPOLO ARABO

Base della nostra nuova organizzazione scolastica, in tutto rispondente ai concetti della civiltà moderna, è stata naturalmente l'istruzione primaria.

Ovunque vi è un centro di vita indigena, anche il più modesto, esiste una scuola elementare italo-araba, con insegnamento bilingue da parte di maestri italiani, coadiuvati da insegnanti arabi (difficile è il reclutamento di questi insegnanti della lingua araba, dato il basso livello culturale, al quale si è sopraccennato; ma è difficoltà che si andrà sempre più attenuando, a mano a mano che si svilupperanno le iniziative del Governo per l'incremento della cultura).

La popolazione, superate le prime difficoltà, ha corrisposto pienamente alla sollecitudine del Governo; quasi ovunque la frequenza degli alunni ha saturato la capienza delle scuole. Pochi dati basteranno a dare un'idea dell'incremento assunto dalle scuole italo-arabe. Nel 1937 ne erano state già istituite 87 con una regolare frequenza di 10.788 alunni.

Nei centri principali sono pure state istituite modernissime scuole per tracciamati, in modo da salvaguardare, per quanto è possibile, da questa piaga la integrità fisica delle nuove generazioni.

Tra questa nuova numerosa popolazione scolastica ha pure beneficiato dell'assistenza prevista per gli alunni metropolitani, usufruendo dei nostri stessi patronati scolastici. Recentemente, con un Decreto Governatoriale in data 10 giugno 1938, sono stati costituiti nelle località ove non esisteva il patronato scolastico per la mancanza di scuole per nazionali, dei particolari « enti di assistenza scolastica » per gli alunni indigeni, con funzioni simili a quelle dei patronati scolastici e come questi affidati alla amministrazione della Gioventù Italiana del Littorio.

Se l'istruzione elementare doveva necessariamente costituire la base della nostra organizzazione scolastica, non per questo sono state trascurate le altre iniziative necessarie ad integrare la scuola primaria. Così è sorta a Tripoli una scuola musulmana di mestieri ed arti indigene, di recente completamente riordinata e integrata in modo da corrispondere meglio alle finalità di indirizzare i giovani arabi all'istruzione professionale artigiana od agraria. Presso tale scuola funzio-

na pertanto un corso d'artigianato, con programmi particolareggiati per vari reparti, e il « Ricovero-orfanatrofio Hassuna Pascià Caramanli », ove si impartiscono ai piccoli ricoverati cognizioni agricole per fare di essi dei buoni contadini.

Materia particolarmente delicata, data la mentalità arretrata delle vecchie generazioni e le antiche costumanze, è l'istruzione della donna. Ma se si pensa all'importanza della donna nella evoluzione sociale della famiglia, anche se musulmana, il problema non poteva essere trascurato. Alcune scuole femminili, anche nei centri dell'interno, sono state pertanto istituite con la denominazione di « Regia Scuola Femminile di istruzione e di lavoro ». A Tripoli — non senza averne prima discusso a lungo in una riunione di Cadi e di Ulema — è stato possibile creare una istituzione, che potrà rappresentare un notevole passo per l'evoluzione della donna libica musulmana: una scuola-convitto per l'abilitazione all'esercizio dell'arte di aiuto-sanitaria, il cui compito è appunto il preparare e addestrare all'assistenza sanitaria ragazze indigene, in modo da ottenere la diffusione fra le donne musulmane dei precetti dell'igiene, indispensabile per la elevazione civile della famiglia araba.

#### LA SCUOLA SUPERIORE DI CULTURA ISLAMICA

Di importanza fondamentale, non solo culturale, ma anche politica e sociale, è la « Scuola Superiore di cultura islamica » (al-madrasah al-islāyiah a-ulyā) istituita con Regio Decreto 13 maggio 1935. Una questione che da molti anni si trascinava insoluta, attraverso innumerevoli pareri e relazioni ufficiali e che interessava tanto la popolazione araba quanto il Governo ha finalmente trovato la sua pratica soluzione. In questo istituto — che si suddivide in un corso preparatorio triennale, in un corso medio quadriennale ed in un corso superiore triennale — i giovani musulmani della Libia potranno completare la loro istruzione nelle dottrine giuridiche e religiose islamiche, oltre che nelle discipline necessarie per l'insegnamento nelle Scuole arabe e per le mansioni del funzionario libico.

L'Istituto è retto da uno Sceik della Madrasa (rettore) e da un Consiglio amministrativo composto di quattro notabili musulmani di riconosciuta coltura del consigliere amministratore dei « beni auqaf », del vigilatore delle Scuole elementari per musulmani. Nei corsi inferiori viene provveduto all'insegnamento della religione, lingua italiana e araba, logica e morale, storia e geografia, scienze e matematiche, oltre gli elementi di pedagogia e didattica nella sezione per maestri e agli elementi di diritto musulmano e di procedura giudiziaria nella sezione per funzionari indigeni. Nel corso superiore vengono insegnate le scienze religiose (diritto musulmano, esegesi coranica, tradizioni coraniche) e l'eloquenza (letteratura, storia letteraria, logica). Il diploma di licenza del corso inferiore abilita all'insegnamento nelle scuole primarie per musulmani e rappresenterà il titolo per concorrere agli impieghi amministrativi indigeni e sciaritici di secondaria importanza, mentre il diploma di licenza del corso superiore conferirà la qualifica di « ālim » con diritto di esercitare il patrocinio presso i Tribunali Sciaritici e di concorrere ai posti di cadi, mufti,



membro del Tribunale Sciaritico Superiore, insegnante della Madrasa e, in generale, a tutte le cariche di indole amministrativa e giudiziaria, che possono essere affidate a cittadini italiani libici. I giovani arabi della Libia potranno compiere così in Tripoli i propri studi religiosi e giuridici e procurarsi una cultura superiore, senza doversi recare, come finora avveniva, alle Università islamiche di El Azhar (Cairo) e di Es-Zeituna (Tunisi). E l'Italia potrà così provvedere essa stessa ed essa soltanto — con quale beneficio pel suo prestigio di potenza islamica, è facile immaginare — a formare i suoi «cadi», i suoi funzionari libici, i suoi insegnanti musulmani, che le sono necessari per portare la vita civile degli arabi della Libia a un più alto livello di dignità sociale.

#### ELEVAZIONE CULTURALE E SOCIALE E COLLABORAZIONE

Elevare il livello culturale e sociale degli arabi libici significa creare la condizione necessaria per consentire a questi arabi di collaborare in maggior numero e più espressamente al Governo della Libia nelle cariche pubbliche e nei pubblici impieghi. Se tale collaborazione è tuttora limitata e se la partecipazione di musulmani a cariche onorifiche e a posti di responsabilità è ancora scarsa, ciò è dovuto alla penuria di elementi capaci e di sicuro prestigio, non certo ad una preconcetta refrattarietà da parte del Governo. Non è affatto necessario ricorrere all'ideologia democratica, e conseguenti brogli elettorali, con la quale il regime liquidato dalla Rivoluzione Fascista aveva avvelenato anche in Libia lo spirito delle popolazioni e la loro vita civile per rendere partecipi i cittadini italiani libici alla amministrazione della cosa pubblica. Interessanti esperimenti in tal senso sono già stati attuati dal Governo Fascista. Basti dire come a capo di parecchi municipi libici — e taluni quale Zuara, sede di Commissariato circondariale di confine, anche importanti — siano stati nominati Podestà arabi, i quali esercitano le pubbliche funzioni di rappresentanza anche nei riguardi dei metropolitani. Inoltre, a capo delle minori circoscrizioni politico-amministrative si trovano funzionari libici musulmani, con la qualifica di mudir, i cui compiti sono vasti e di notevole importanza; i migliori tra questi collaborano poi con i funzionari italiani negli uffici delle Prefetture, Circondari, Residenze, per tutto quello che ha attinenza alla cura degli interessi delle popolazioni libiche. Infine numerosissimi sono gli arabi impiegati negli uffici governativi e municipali sia del capoluogo che periferici.

Tutta questa importantissima materia è tuttora in corso di elaborazione. Nome, assunzioni, trattamenti di quiescenza, organici, tutto ciò che forma lo stato giuridico del pubblico impiego deve ancora raggiungere nella perfezione dei provvedimenti legislativi la sua completa stabilità. Ma è logico ed è bene che la fase, diciamo così sperimentale, abbia tardato a trovare la sua cristallizzazione negli ordinamenti definitivi. Espresso con la volgare sapienza del detto popolare, pessimo sistema sarebbe stato quello di mettere il carro avanti ai buoi. Ma anche in questa complessa materia notevoli e significativi passi già sono stati compiuti, ed altri più decisivi lo saranno di mano in mano che si svilupperà l'evoluzione

educativa e culturale dell'arabo libico. Abbiamo già parlato dell'interessante ordinamento organico riguardante i Tribunali Sciaritici e l'esercizio della sciaritica. Si può aggiungere che anche per i consiglieri e segretari per gli affari arabi, per i mudir ed i segretari di mudiria, è stato studiato e già si trova in corso d'approvazione un ordinamento del personale amministrativo libico che contempla categorie, gradi, attribuzioni, assunzioni e promozioni, trattamento economico e trattamento di quiescenza, con relativi organici. Lo spirito animatore a cui dovranno uniformarsi questi funzionari libici trova la sua espressione caratteristica in una prova di concorso nella quale il candidato deve esporre ed illustrare uno dei provvedimenti fondamentali adottati dal Governo per l'elevazione sociale e morale delle popolazioni musulmane.

#### MUTUA COMPRESIONE FRA ITALIANI ED ARABI

Questa sana e completa collaborazione, a cui i cittadini italiani libici sono chiamati, trova la sua rispondenza nella mutua comprensione che ha potuto stabilirsi in Libia fra l'elemento metropolitano e la popolazione musulmana. Salvo i normali contrasti, di natura esclusivamente individuale, determinati dalle comuni contingenze della vita, che non devono essere confusi con le questioni che investono la religione e il costume dei musulmani, la coesistenza delle due collettività ha già raggiunto uno stato di armonia e di equilibrio, quale può esserci invidiato da quelle potenze colonizzatrici che ben prima di noi hanno fatto le loro prove nel Nord Africa.

Il benessere economico e l'evoluzione civile perseguiti con la nostra politica indigena non potevano andare disgiunti dalla tutela dell'integrità fisica della razza attraverso una vigile, premurosa, assidua assistenza sanitaria. Opera non solo umanitaria, ma di alta e vasta portata sociale, rivolta bensì a sollevare gli infermi dalle miserie dei loro mali, ma soprattutto a far crescere le nuove generazioni più robuste e più sane, meglio attrezzate insieme alla lotta per la vita.

Opera veramente grandiosa, le cui ramificazioni hanno raggiunto i più intimi nuclei della popolazione, fossero anche disseminati nei più lontani territori desertici. Basti dire che per portare l'assistenza sanitaria anche in quelle località del Sahara libico, ove la scarsità della popolazione non consentiva l'istituzione di stabili posti di cura, è stato provveduto alla creazione di uno speciale autotreno sanitario, composto di autambulanza, lettino operatorio, gabinetto batteriologico, impianto radiologico di raggi X. Tale autotreno percorre periodicamente le piste sahariane, lasciando ovunque le benefiche tracce della sua opera di bonifica umana.

Ospedali modernissimi provvisti di speciali sezioni per gli indigeni; ambulatori e posti di medicazione; farmacie e armadi farmaceutici; medici governativi civili e militari, medici condotti e levatrici municipali, infermieri metropolitani e indigeni; iniziative di vario genere quali le già citate scuole per tracomatosi e la scuola-convitto per assistenti sanitarie musulmane; provvidenze generose estese con tanta liberalità da considerare tutti gli indigeni come indigenti, sia agli effetti dei ricoveri ospedalieri che dell'assistenza ambulatoria e di quella a domicilio; lar-

ghissime distribuzioni di medicinali, che gravano per 1,250.000 lire annue sul bilancio governativo, oltre a quelle effettuate dagli ospedali e dai municipi coi propri bilanci; tutto ciò rappresenta una propria bilancia; tutto ciò rappresenta una organizzazione sanitaria così completa e complessa, da non temere alcun confronto con quanto sia mai stato compiuto in materia da qualsiasi altra Potenza civilizzata.

#### PROGRESSO DEMOGRAFICO VIGILE DIFESA DEI COSTUMI

La costante diminuzione della morbilità e della mortalità, trova la sua naturale rispondenza con l'aumento progressivo della popolazione locale, quale si è potuto constatare nei due censimenti ufficiali della popolazione libica del 1932 e del 1936 (le cifre precedenti non sono che il risultato di semplici induzioni, scarsamente attendibili, in quanto non era certo nei periodi della guerra e della ribellione, che potevano essere eseguiti in Libia censimenti demografici).

E' noto come fin dall'antichità queste terre fossero tristemente famose per le gravi epidemie che periodicamente vi infierivano; infatti, la peste, il colera, il tifo esantematico, il vaiuolo, fino a qualche decennio or sono, erano le malattie più comuni e diffuse. Energicamente combattute con radicali provvedimenti profilattici ed igienici, che vanno delle vaccinazioni preventive (la vaccinazione anti-vaiolosa è obbligatoria per tutta la popolazione, indistintamente) alla distribuzione delle tende e degli abituri ove apparissero sospetti focolai del morbo, non solo tali malattie sono oramai scomparse come forme endemiche, ma in complesso la morbilità e la mortalità sono scese a cifre talvolta anche inferiori a quelle del Regno.

Un altro importante problema è stato affrontato col cercare di ridurre in ogni modo l'elevata natalità, gravissimo flagello che infieriva sulle popolazioni libiche, data l'assistenza veramente rudimentale e primitiva di cui potevano usufruire le partorienti. Una intensa propaganda è stata fatta, anche fra le arretrate popolazioni dell'interno, per diffondere in materia le più elementari norme igieniche e profilattiche; materiale di medicazione sterile viene fornito gratuitamente alle puerpere; levatrici patentate sono state assunte anche dai municipi più modesti e premi in danaro sono ad esse concessi per incoraggiarle alla ricerca e all'assistenza delle partorienti indigene; particolari istruzioni vengono impartite nella scuola delle assistenti sanitarie musulmane, affinché queste siano in grado di esercitare le funzioni di levatrici in quegli ambienti indigeni in cui possono più facilmente penetrare ed essere meglio accette.

Speciali provvidenze ha richiesto la lotta contro il tracoma. Oltre alle scuole destinate esclusivamente ai tracomatosi, nelle quali si effettuano medicazioni giornaliere, sono stati creati appositi ambulatori, con personale femminile, adibiti alle donne ed ai bambini.

Per la lotta contro la tubercolosi sono senz'altro state estese alle popolazioni libiche le leggi del Regno, che rappresentano in materia quanto di meglio e di più progredito esiste attualmente nel mondo.

Una recente legislazione ha dotato la Libia di ordinamenti e di norme per i servizi sanitari, che si armonizzano con le vigenti leggi del Regno, in modo da

corrispondere sempre più e sempre meglio alle esigenze della nostra azione civilizzatrice. Citiamo, a tal proposito, l'importante Decreto Ministeriale 22 dicembre 1936 sull'ordinamento sanitario municipale, che affida ai municipi libici quei compiti di vigilanza ed assistenza sanitaria che sono propri dei municipi del Regno.

Anche nel campo sanitario sono stati così compiuti notevoli passi per assimilare le provincie libiche alle provincie della Madre Patria.

#### VIGILE DIFESA DEI COSTUMI

Alla tutela dell'integrità fisica della razza doveva necessariamente corrispondere una vigile difesa del costume. Compito arduo e delicato se si pensa che fra le popolazioni di civiltà arretrata i vizi più comuni della vita moderna si diffondono assai più facilmente di quanto sia possibile sradicare quelle vecchie retrograde costumanze che si oppongono alla evoluzione sociale delle popolazioni stesse. La religione musulmana, in quanto si ispira a sani principi etici e morali di indiscutibile alto valore umano, è stata a tal fine utilissimo «instrumentum regni». Ma il Governo Fascista non poteva ignorare certe dannose deviazioni, che della religione non rappresentavano altro che una immorale deformazione, alterandone lo spirito, creando aperti contrasti con la natura della civiltà europea. Già si è accennato alla radicale soppressione delle pratiche di fahcirismo che avevano repugnanti e selvaggi aspetti di fanatismo. L'azione del Governo non si è però limitata a combattere queste acute morbosità del costume, ma ha inciso più estesamente e più profondamente. Ed è altamente significativo che le autorità sciaraitiche abbiano collaborato validamente col Governo per eliminare le anacronistiche costumanze in modo da armonizzare meglio la vita della popolazione araba con le esigenze della moderna vita sociale. Cerimonie matrimoniali o funebri, celebrazioni di feste rituali, attività delle zavie, sono state sfrondate da quelle esteriori manifestazioni di inciviltà che portavano allo sperpero, alla esaltazione morbosa, all'intolleranza fanatici. Opera profondamente risanatrice suffragata dalla schietta aperta approvazione di quegli Ulema, che sono stati ripetutamente riuniti in consesso per esprimere in merito il loro parere, con piena libertà di pensiero e di discussione.

Di grande importanza morale e sociale è stata una più precisa determinazione del limite minimo d'età fissato per le sposate. Questo era bensì chiaramente indicato dal principio coranico, che vieta la consumazione del matrimonio prima che la sposa abbia raggiunto la pubertà. Ma una laida speculazione, basata sulla più elastica interpretazione di tale principio, aveva condotto a gravi eccessi, al di là e contro ogni legge civile e religiosa, per cui venivano portate al matrimonio non delle ragazze, ma delle bambine, con quale danno della sanità fisica e morale della razza è facile immaginare. Attualmente cadi e iman non consentono più che la sposa venga consegnata al marito prima di aver raggiunto l'età di 15 anni.

Le molteplici provvidenze governative, animate d'autentico spirito fascista, unitamente alla comprensione della essenziale natura di queste popolazioni, hanno già dato ottimi risultati, così da modificare profondamente il costume degli arabi li-

bici. Occorrerà relegare definitivamente fra i ciarpami della più vieta e superata letteratura esotica quel tipo di arabo sonnacchioso e indolente, oppur fanatico xenofobo, che le penne di scrittori volgari e di superficiali giornalisti hanno per lunghi anni ammannito ai loro lettori. Del resto, i caratteri fondamentali degli arabi libici non hanno mai avuto che una ben vaga rispondenza con questo tipo. Gli arabi libici sanno essere degli ottimi coltivatori, come lo dimostrano i loro «giardini» accuratamente e minuziosamente lavorati. Sono a temperamento sobrio e resistente, formato alle inclemenze del clima e alla durezza della vita. Hanno un profondo senso di rispetto e di obbedienza per le autorità governative e religiose, così che non è mai stato difficile indirizzarli e guidarli saggiamente. Hanno vivo il senso dell'onore e l'ardore combattivo, sì che il giorno in cui si è voluto farne dei soldati regolarmente inquadrati e disciplinati, il bellicoso e barbarico fanatismo di altri tempi si è miracolosamente trasformato in quell'altissimo spirito militare, di cui i battaglioni libici hanno offerto nella guerra etiopica prove luminose. E infine, questi arabi se pur retrogradi per fatalità di eventi storici, per insipienza od indolenza di governanti, non hanno affatto dimostrato quella mentalità chiusa e ostile al soffio animatore della nostra civiltà che molti supponevano e tuttora suppongono; nulla impedisce loro di accogliere con grato animo le più moderne e originali istituzioni del regime fascista.

#### LA G. A. L. LEVA DEI GIOVANI ARABI

Basti un esempio, di altissimo significato, la cui portata morale e sociale non può sfuggire ad alcuno.

Nell'estate del 1925 proponevo al Duce di istituire in Libia la Gioventù Araba del Litorio che, pur tenendo conto, con particolari adattamenti, della speciale natura di queste popolazioni e del paese, rispondesse in tutto e per tutto, nello spirito come negli ordinamenti, alle organizzazioni giovanili fasciste del Regno: balilla, avanguardisti, giovani fascisti. L'immediata viva approvazione del Duce, non disgiunta da un senso di premurosa sollecitudine paterna, che rappresentava profonda comprensione psicologica della popolazione araba, ha consentito di realizzare prontamente il progetto. L'animo dei musulmani della Libia è stato toccato nelle sue corde più sensibili. Una vera e propria leva giovanile è stata attuata in pochi mesi. Il 28 ottobre dell'anno XIV potevo passare in rivista i primi battaglioni di aflat e di sciubban, regolarmente inquadrati nelle nuove legioni della G. A. L. Ogni diffidenza, che è propria dell'istinto umano, e non soltanto delle popolazioni arabe, per tutto ciò che sappia di imprevisti e di nuovo, è stata facilmente travolta. La folla araba ha acclamato i suoi disciplinati ragazzi; capi, notabili, famiglie, hanno dimostrato riconoscenza e fierezza, per l'iniziativa che immetteva lo spirito animatore del Fascismo fra la gioventù araba; i giovani della G. A. L. hanno presto dimostrato il loro orgoglioso attaccamento alle insegne e alle divise che il Fascismo aveva loro donato.

L'istituzione della G. A. L. ha così risposto in pieno a quella politica indigena che ispira la concezione fascista dell'Impero; Impero che non è soltanto espressione territoriale o militare o mercanti-

le, ma anche e sopra tutto entità spirituale e morale.

La serie delle provvidenze che il Governo fascista ha emanato in tutti i campi a favore delle genti libiche, l'orientamento, lo sviluppo, il complesso di tutta la nostra politica indigena, mirano — come si è visto — a creare un nuovo tipo di cittadino italiano libico, che si distacchi nettamente dal tipo della tradizione colonialistica e s'inquadri perfettamente nella nostra vita sociale. La visione della cabila o tribù vagante nel deserto agli ordini del capo, secondo le antiche tradizioni risalenti alle epoche delle grandi migrazioni e delle barbariche invasioni, non sarà più che un lontano ricordo nelle nuove provincie libiche, ove ferve lo spirito innovatore e creatore del Regime Fascista. L'epoca del clan, in queste provincie, è prossima a tramontare per sempre.

La partecipazione dell'arabo libico alla nostra vita sociale si inizia dalla più tenera età, sia con la frequenza degli allievi alle nostre scuole, istituite in tutti i centri, sia con l'inquadramento dei ragazzi nelle formazioni della G. A. L.; diventa perfetta con il servizio militare; continuerà poi, qualunque sia l'attività dell'individuo negli anni seguenti, assidua e continua, in modo che la personalità del singolo esca dal tradizionale e primitivo aggregato etnico per inserirsi nell'ambito dei Municipi, delle Residenze, dei Circondari, delle Prefetture, del Governo. Condizione necessaria di questa evoluzione: la costituzione di un regolare e normale stato civile, che permetta di seguire e sorreggere l'individuo nella sua vita sociale come «cittadino» e non come elemento di cabila. L'arabo libico deve uscire da quella specie di anonimato in cui lo confonde l'uso tradizionale, in funzione fino a ieri, di individuarlo con un nome qualsiasi seguito semplicemente dal nome paterno. Gli innumerevoli Mohamed ben Ali o Selima ben Amor — assolutamente non identificabili quali individui, si riconoscevano soltanto specificando la cabila. Questo anonimato deve essere sostituito dalle precise e inconfondibili indicazioni dell'anagrafe municipale, in funzione presso le genti civili. Ogni individuo deve risultarvi regolarmente iscritto nei registri col nome ed il cognome proprio, e con tutti i dati relativi alla nascita allo stato di famiglia, alla morte ecc. Uno schema di decreto-legge, votato in Consiglio dei Ministri il 28 maggio dell'anno XVI, prevede infatti, oltre all'istituzione presso tutti i municipi libici di uno stato civile per tutti i cittadini italiani libici, la formazione di un cognome per tutte le famiglie arabe a scelta di quelle persone di famiglia che ne hanno il diritto, o, in difetto, dei funzionari dell'anagrafe. Il cognome viene poi imposto da una apposita commissione, cui spetta pure la revisione definitiva degli elenchi. Lo stato civile sanzionerà la rapida evoluzione raggiunta dagli arabi libici in virtù dell'intensa opera di civilizzazione realizzata dall'Italia Fascista.

Noi avremo in Libia non dominatori e dominati, ma italiani cattolici e italiani musulmani, gli uni e gli altri uniti nella sorte invidiabile di un grande potente organismo, l'Impero Fascista.

Roma dimostra, così, di essere, ancora e sempre la grande e feconda «Mater gentium».

ITALO BALBO



# L'istituzione dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana

Per il funzionamento della Direzione degli Affari Corporativi e del Lavoro del Ministero dell'Africa Italiana, delle Sezioni Affari Corporativi e del Lavoro presso le Direzioni della Colonizzazione dei Governi Generali della Libia e dell'A. O. I., nonché per gli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa dipendenti dai due Governi Generali, con R. D. in data 21 settembre u. s., sono stati istituiti alle dipendenze del Ministero dell'Africa Italiana un ruolo del personale direttivo corporativo (gruppo A) ed un ruolo del personale ausiliario corporativo (gruppo B).

Gli appartenenti ai ruoli predetti sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge. Per l'ammissione al ruolo direttivo corporativo è prescritta la laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali presso Università o Istituti superiori del Regno, ovvero la laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio Istituto Superiore Navale di Napoli (Sezione Armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia. Salva l'osservanza delle precedenza e preferenze stabilite dalle norme vigenti in materia, a parità di merito costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche.

Per l'ammissione al ruolo del personale ausiliario corporativo è prescritto il diploma di abilitazione tecnica in ragioneria, rilasciato ai sensi del R. D. 4 maggio 1925, n. 653, che approva il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti d'istruzione, ovvero il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica.

I servizi di statistica degli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa sono disimpegnati da funzionari del ruolo del personale direttivo corporativo (gruppo A); i servizi di ragioneria sono disimpegnati da impiegati del ruolo del personale ausiliario corporativo (gruppo B).

Poiché agli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa non saranno assegnate che alcune unità del personale dei suddetti ruoli, per il funzionamento dei servizi dei Consigli saranno istituiti appositi ruoli di personale presso ciascun Consiglio.

Tali ruoli comprenderanno il personale consigliere distinto in corrispondenza della ripartizione vigente per gli impiegati statali nei gruppi A, B, C, subalterni e salariati.

Il limite massimo della spesa annua per il trattamento di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale consigliere complessivamente considerato sarà determinato per ogni Consiglio dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per le Finanze; detto limite potrà essere soggetto negli stessi modi a revisione annuale. La spesa per detto personale graverà sui singoli Consigli.

Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico a qualsiasi titolo, anche di quiescenza e le condizioni di assunzione e di carriera del personale dei ruoli predetti, saranno determinate in conformità ad un regolamento-tipo approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le Finanze.

Le eventuali norme integrative, rese necessarie dalle particolari esigenze di ciascun Consiglio, saranno determinate, purché non in contrasto con i concetti informativi del regolamento-tipo, con deliberazione del Consiglio da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere del competente Governo Coloniale.

Per il funzionamento del servizio degli affari corporativi del Ministero possono essere assegnati non più di cinque unità per il ruolo di gruppo A e di una per il ruolo di gruppo B del personale dei ruoli corporativi.

In detto limite è compreso l'ispettore generale in servizio presso il Ministero che può essere preposto all'ufficio amministrativo nella cui competenza rientra la materia attinente agli affari corporativi e del lavoro. Finché non le, a detto ufficio corporativo può essere pre-

posto, fermo restando il numero suindicato, un ispettore superiore di 1ª classe. Agli analoghi uffici amministrativi del Governo Generale della Libia, del Governo generale e dei Governi dell'Africa Orientale Italiana e del Governo dell'Africa Occidentale Italiana può essere assegnato personale del ruolo direttivo corporativo nel limite massimo complessivo del quinto dell'organico del ruolo stesso.

La spesa inerente al trattamento economico a qualsiasi titolo, compresa quella di quiescenza, del personale appartenente ai ruoli direttivi e ausiliario corporativi grava sui bilanci dei Consigli competenti.

La spesa inerente ai suindicati titoli per il personale necessario per il funzionamento del servizio degli affari corporativi del Ministero grava in complesso sui bilanci di tutti i Consigli ed è ripartita tra questi annualmente con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Le connate spese fanno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana e sono integralmente anticipate allo Stato dai Consigli coloniali dell'Economia Corporativa mediante versamenti che questi effettuano al principio di ciascun trimestre.

Alla spesa per il personale necessario per il funzionamento dei servizi dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa, compresa quella inerente al trattamento di quiescenza e agli altri oneri per l'istituzione, il mantenimento e il funzionamento dell'Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa, provvedono direttamente i competenti Consigli a carico dei propri bilanci.

Nella prima attuazione delle suindicate nuove disposizioni e non oltre il 1º ottobre 1940 anno XVIII, il conferimento dei posti di ruolo di gruppo A viene effettuato come segue:

a) per i posti di grado 6º, 7º, 9º e 10º saranno esplicitati concorsi per titoli come appresso indicato;

b) per i posti di grado 8º saranno esplicitati concorsi per titoli ed esami nei modi che in seguito saranno specificati; il concorso sarà solo per coloro che già rivestano detto grado anche se assunti in base alle norme del decreto del Ministro per le Colonie 30 aprile 1929 e successive variazioni (personale a contratto-tipo) o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

c) i posti di grado 11º saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali. Ai fini dell'attuazione delle norme anzidette i posti dei gradi 10º e 11º si considerano ripartiti in due quote rispettivamente di tre e di sette unità.

Nella prima attuazione delle suindicate nuove disposizioni e non oltre il 1º ottobre 1940 anno XVIII, il conferimento dei posti di ruolo del gruppo B viene effettuato come segue:

a) i posti di grado 8º e 10º saranno coperti mediante concorsi per titoli come appresso indicato;

b) i posti di grado 9º saranno coperti mediante concorsi per titoli ed esami, nei modi in seguito specificati; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano detto grado anche se assunti in base alle norme del Decreto ministeriale anzicennato (personale a contratto-tipo) o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

c) i posti di grado 11º saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali. Ai fini dell'attuazione delle norme di cui sopra i posti di grado 10º e 11º si considerano ripartiti in quote rispettivamente di quattro e di sette unità.

Per l'ammissione ai concorsi indicati nella lettera c) sono validi i titoli di studio prescritti nell'art. 4 del R. D. 21 giugno 1938-VI, n. 1919 contenente norme per l'ammissione alle carriere ausiliarie e d'ordine dell'Amministrazione Coloniale.

Ai concorsi per titoli e per titoli ed esami su specificati potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

a) impiegati dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari venga attribuito il posto di ispettore generale od immediatamente inferiore a quello del po-

sti messi a concorso purché abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore;

b) impiegati dei ruoli statali del personale degli Uffici provinciali della economia corporativa della Libia, dell'Ufficio eritreo per l'economia e il Commercio della Libia, l'Ufficio eritreo per l'economia e il Commercio per l'economia della Somalia, enti soppressi e sostituiti ai sensi dei RR. DD. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007 e 1º luglio 1937-XV, n. 1932 dai Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa ed addetto attualmente ai Consigli stessi, il quale, oltre ad essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dalle disposizioni anzidette rivestiva presso i cessati enti una posizione gerarchica, organicamente attribuita, cui erano annesse funzioni proprie del gruppo e grado cui apparteneva il posto messo a concorso ed abbia acquisita un'anzianità di effettivo servizio corrispondente a quella stabilita dalle norme vigenti in materia per il normale conferimento del posto medesimo.

c) impegnati dell'Amministrazione coloniale assunti a contratto-tipo, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso, e limitatamente ai gradi non superiori all'8º del ruolo direttivo e al 9º del ruolo ausiliario, anche di grado immediatamente inferiore, purché siano provvisti dell'anzianità occorrente al personale dell'Amministrazione dello Stato per la promozione al grado da conferirsi;

d) il personale in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di Commercio della Libia, l'Ufficio eritreo per l'economia e il Commercio per l'economia della Somalia, enti soppressi e sostituiti ai sensi dei RR. DD. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007 e 1º luglio 1937-XV, n. 1932 dai Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa ed addetto attualmente ai Consigli stessi, il quale, oltre ad essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dalle disposizioni anzidette rivestiva presso i cessati enti una posizione gerarchica, organicamente attribuita, cui erano annesse funzioni proprie del gruppo e grado cui apparteneva il posto messo a concorso ed abbia acquisita un'anzianità di effettivo servizio corrispondente a quella stabilita dalle norme vigenti in materia per il normale conferimento del posto medesimo.

Le modalità di espletamento dei concorsi saranno stabilite nei relativi bandi che verranno emanati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le Finanze.

Gli impiegati indicati alla lettera d) delle categorie di aspiranti ai suddetti concorsi che all'atto dell'inquadramento conseguano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali indennità coloniale inferiore a quello di cui sono provvisti alla data di inquadramento per gli stessi titoli, nonché per assegnati ad personam che risultino in godimento per regolare deliberazione dell'Ente in dipendenza di differenza tra stipendi organicamente attribuiti, conserveranno la eccedenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

Con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le Finanze, sentito il Consiglio Superiore coloniale, saranno stabilite le norme per la eliminazione del personale in servizio presso gli enti indicati nella precedente lettera d), che non venga inquadrato nei ruoli corporativi o consigliere perché esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni.

Il decreto medesimo determinerà altresì il trattamento eventualmente spettante per ogni titolo al personale che verrà eliminato a norma del precedente comma.

Le spese per il licenziamento del personale citato graveranno sui bilanci dei competenti Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa.

Per tutto quanto non è previsto da quanto precedentemente esposto, al personale dei ruoli direttivo e ausiliario corporativi si applicano le disposizioni del R. D. 11 novembre 1923-II n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, e del R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni.

## L'organizzazione dei servizi degli Affari corporativi e del lavoro presso il Governo Generale della Libia

In considerazione degli sviluppi raggiunti dall'organizzazione corporativa e dai problemi del lavoro nazionale ed indigeno in Libia, che richiedono una unità e continuità di azione, ed a prescindere dalle specifiche attribuzioni ed a prossimo provvedimento legislativo assumerà al Comitato Corporativo della Libia, segnerà al Comitato Generale ha disposto che la trattazione di tutti gli affari corporativi e del lavoro sia accentrata presso una apposita «Sezione degli Affari Corporativi e del Lavoro» della Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione.

Per norma degli uffici ed enti interessati pubblichiamo l'elencazione analitica della materia di competenza del predetto ufficio.

### SEZIONE AFFARI CORPORATIVI E DEL LAVORO

- UFFICIO I — Associazioni sindacali ed istituti assistenziali.
- UFFICIO II — Affari Corporativi e Segreteria del Comitato Corporativo della Libia.
- UFFICIO III — Servizi del lavoro ed Ispettorato Corporativo.
- UFFICIO IV — Previdenza ed assistenza sociale.
- UFFICIO V — Collocamento e migrazioni di lavoro.

#### Ufficio I.

#### ASSOCIAZIONI SINDACALI ED ISTITUTI ASSISTENZIALI

Ordinamento sindacale — Attribuzione e revoca di autorizzazioni alla costituzione di associazioni sindacali e degli Istituti assistenziali — Statuti — Regolamenti esecutivi degli Statuti — Organizzazione centrale e periferica delle associazioni sindacali — Disciplina e tutela delle professioni — Vigilanza sulla tenuta degli albi professionali.

Dirigenti delle associazioni sindacali e degli Istituti collaterali dei datori di lavoro, dei lavoratori ed esercenti attività autonome — Rappresentanti delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori ed esercenti attività autonome nei vari organi, istituti ed enti — Schedario e situazioni — Elenco periodico dei dirigenti.

Inquadramento delle categorie, enti ed individui nelle diverse associazioni — Criteri di massima per la classificazione delle attività — Quisiti e ricorsi concernenti l'inquadramento sindacale delle attività produttive — Risoluzioni di quisiti ed approvazioni di accordi intersindacali relativi all'inquadramento — Schemi di provvedimenti legislativi in materia di rappresentanza ed inquadramento sindacale — Esame delle sentenze della autorità giudiziaria relative a questioni di rappresentanza sindacale — Ricorsi al Governatore Generale della Libia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006.

Contributi sindacali obbligatori normali ed integrativi — Contributi suppletivi — Fondi di garanzia — Contributi a favore degli enti di cui alla lettera a) dell'art. 11 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006 — Norme relative all'applicazione dei contributi sindacali — Atti e deliberazioni delle associazioni sindacali sulle materie suaccennate — Regolamenti per le esazioni dei contributi sindacali — Ricorsi.

Controllo sulle gestioni economico-finanziarie delle associazioni sindacali: bilanci preventivi ed altri atti di carattere finanziario. Questioni di massima di natura contabile e norme relative — Relazioni e situazioni sulle gestioni economico-finanziarie delle associazioni sindacali — Esame ed approvazione dei consuntivi delle associazioni sindacali e degli istituti collaterali — Relazioni — Liquidazione e devoluzione del patrimonio delle associazioni sindacali disciolte o delle quali sia stata revocata l'autorizzazione alla costituzione.

Vigilanza sulla riscossione, ripartizione e versamento dei contributi sindacali — Scritture contabili relative ai contributi sindacali, al fondo di garanzia ed alle quote devolute al Gover-

no Generale della Libia ed agli altri enti.

Vigilanza ed indagini sull'andamento delle associazioni sindacali — Deliberazioni delle associazioni sindacali esclusi gli atti di natura finanziaria — Ricorsi — Controllo sul movimento e sulla consistenza degli associati e dei rappresentanti delle associazioni sindacali — Provvedimenti d'ufficio in caso di omissione o di irregolare adozione di deliberazioni obbligatorie per legge, per regolamento o per statuto o comunque necessarie per il conseguimento delle finalità essenziali delle associazioni sindacali — Coordinamento delle attività delle associazioni sindacali con quella delle Opere nazionali e del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale.

Ispizioni amministrative e contabili ordinarie e straordinarie alle associazioni sindacali autorizzate, agli enti collaterali costituiti ai sensi dell'art. 8 del D. M. 27 dicembre 1936-XV ed in genere agli enti ed istituti la cui vigilanza sia affidata alla Sezione Affari Corporativi e del Lavoro.

#### Ufficio II

#### AFFARI CORPORATIVI E SEGRETERIA DEL COMITATO CORPORATIVO DELLA LIBIA

Ordinamento corporativo dell'Africa Italiana: consulte corporative del Ministero dell'A. I., comitati corporativi della Libia e dell'A. O. I., Consigli coloniali dell'economia corporativa. Argomenti e problemi da sottoporre all'esame delle Consulte Corporative, del Comitato Corporativo della Libia e delle speciali commissioni tecniche costituite da detti organi — Promozione degli atti per la esecuzione delle deliberazioni degli organi corporativi — Ratifica degli atti del Comitato Corporativo della Libia — Vigilanza sulla esecuzione di essi — Coordinamento dell'azione dei singoli organi corporativi nei reciproci rapporti — Studi di carattere generale inerenti all'attività corporativa — Ricerche e studi, indagini ed inchieste riguardanti le condizioni del lavoro e la politica del lavoro nell'ordinamento corporativo — Coordinamento ed elaborazione dei dati inerenti al lavoro, ai fini del paragrafo 15 della Carta del lavoro — Studi e ricerche sulla situazione e sulle caratteristiche sociali anche delle singole province ed esame delle relazioni statistiche compilate in materia dagli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa — Esame e coordinamento delle proposte, dei pareri e dei voti dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa in quanto si riferiscono a questioni di ordine sindacale e corporativo.

Ordinamento dei Consigli e degli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa e delle aziende, gestioni e servizi speciali — Nomina dei Vice-Presidenti dei Consigli, dei Presidenti e dei Vice-Presidenti delle Sezioni — Personale: nomine, trasferimenti, disciplina, trattamento di quiescenza.

Esame ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi — Aliquote dell'imposta consiliare — Esame delle deliberazioni soggette all'approvazione del Governo Generale della Libia nonché dei regolamenti dei Consigli e delle aziende, gestioni e servizi speciali — Servizio di vigilanza sui Consigli ed Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa.

Esame delle iniziative dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa e determinazioni in merito — Esame delle questioni economiche di carattere locale e loro coordinamento in armonia con i criteri direttivi della politica economica nazionale.

Rapporti tra i Consigli e le organizzazioni sindacali — Rapporti dei Consigli con le amministrazioni dello Stato in relazione ai compiti dei Consigli stessi.

Cooperazione — Preparazione ed applicazione di leggi e provvedimenti sulla cooperazione — Studi ed inchieste sul movimento cooperativo — Fusione di cooperative — Coordinamento dell'azione svolta dalle cooperative anche nei rapporti con gli organismi superiori assistenziali e sindacali cui aderiscono — Vigilanza

sulle cooperative ed enti cooperativi — Enti di consumo.

Parere, esame ed istruttoria delle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per ampliamento degli impianti esistenti da sottoporre all'esame del Comitato Corporativo della Libia e delle Consulte Coloniali — Esame ed istruttoria dei ricorsi contro le decisioni degli organi predetti.

Istituzioni ed enti di cultura corporativa — Scuole sindacali — Rapporti con associazioni professionali ai fini culturali — Rapporti con istituti d'istruzione ai fini degli studi corporativi — Tesi di laurea, borse di studio e concorsi per studi corporativi — Pubblicazioni — Conferenze — Congressi e convegni per studi corporativi — Servizi d'informazioni bibliografiche ed indicazioni per studi corporativi — Mostre d'attività corporativa.

Redazione e pubblicazione del «Notiziario Corporativo della Libia».

Servizio di segreteria del Comitato Corporativo della Libia — Decreti di nomina dei componenti del Comitato — Atti inerenti alla convocazione del Comitato — Verbali delle sedute.

#### Ufficio III

#### SERVIZI DEL LAVORO ED ISPETTORATO CORPORATIVO

Legislazione sulla tutela del lavoro: tutela morale, igienica e sanitaria; tutela tecnica del lavoro; tutela demografica e della maternità — Preparazione ed applicazione di provvedimenti e regolamenti speciali — Norme sull'applicazione del libretto di lavoro — Servizio degli libretti di lavoro — Legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro — Raccolta degli usi locali di impiego e di lavoro, accertati dai Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa — Raccolta e studi delle decisioni trasmesse dalla Magistratura ordinaria ed interessanti i rapporti collettivi di lavoro.

Vigilanza sulla stipulazione e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro — Assistenza e direzione eventuale delle trattative — Tentativo di conciliazione delle vertenze collettive di lavoro — Esame dei ricorsi relativi a rapporti fra datori di lavoro e lavoratori.

Deposito dei contratti collettivi di lavoro — Esame formale e controllo giuridico — Studio ed iniziativa di modifiche ai contratti collettivi depositati — Revisione dei testi definitivi — Pubblicazione ufficiale e conservazione dei contratti — Relazioni periodiche sull'attività contrattuale delle associazioni professionali per il regolamento dei rapporti collettivi di lavoro — Iniziativa di provvedimenti legislativi nel campo dei rapporti collettivi di lavoro.

Provvedimenti per il miglioramento morale ed economico dei lavoratori — Istituzione, coordinamento e perfezionamento degli assegni familiari e degli altri provvedimenti diretti al potenziamento delle norme relative — Dopolavoro — Istruzione professionale nei suoi rapporti con l'ordinamento corporativo — Organizzazione scientifica del lavoro.

Ispettorato Corporativo — Organizzazione dei servizi dell'Ispettorato — Personale dell'Ispettorato Corporativo — Relazioni, studi e indagini affidati all'Ispettorato — Vigilanza sull'attività tecnica ed ispettiva degli organi dell'Ispettorato — Ricorsi contro le prescrizioni dell'Ispettorato Corporativo.

#### Ufficio IV.

#### PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Leggi, provvedimenti e istituti per le assicurazioni per la invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione, per la tubercolosi, per la maternità e le malattie — Commissioni arbitrali per le assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia — Trattamento speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata (Casse speciali di previdenza e Casse di soccorso) e per le altre categorie di prestatori d'opera —



Enti di previdenza.

Leggi, provvedimenti ed istituti per l'assicurazione dei lavoratori dell'industria e dei lavoratori agricoli contro gli infortuni — Commissioni arbitrali per gli infortuni dei lavoratori agricoli — Istituti di Patronato per le assicurazioni sociali — Contenzioso in materia di infortuni sul lavoro — Gestione del Fondo speciale infortuni — Istituto Nazionale per l'Assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

Vigilanza sull'attività in Libia degli Istituti di assistenza sociale e del Patronato Nazionale per l'assistenza sociale.

Preparazione ed applicazione di leggi e provvedimenti sulla mutualità — Attribuzione e revoca della personalità giuridica agli Istituti mutualistici — Statuti e regolamenti — Organizzazione centrale e periferica degli Istituti mutualistici.

Vigilanza e tutela sugli Istituti mutualistici — Mutualità volontaria — Mutualità scolastica. Previdenza marittima.

Vigilanza sulle assicurazioni private.

Ufficio V.

#### COLLOCAMENTO E MIGRAZIONI DI LAVORO

Istituzione degli Uffici Provinciali di Collocamento per cittadini italiani metropolitani — Commissioni direttive degli Uffici provinciali di collocamento — Nomina dei Dirigenti uffici provinciali di collocamento — Vigilanza sulla gestione amministrativa e tecnica — Vigilanza sull'andamento sindacale degli Uffici provinciali di collocamento — Esame delle proposte dei Dirigenti gli Uffici di Collocamento di semplificazione e di più razionale attrezzatura degli Uffici mecesimi — Vigilanza sulle disposizioni e direttive impartite agli Uffici di Collocamento dai Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa — Coordinamento dell'attività degli Uffici di Collocamento — Disciplina del collocamento dei prestatori di opera in rapporto alle migrazioni da o per la Madrepatria e all'emigrazione all'estero — Provvedimenti disciplinari e

penali a carico dei collocatori — Commissione Amministrativa per la gestione del fondo per il funzionamento degli Uffici di Collocamento — Istituzione di Uffici di Collocamento per determinate categorie di cittadini italiani libici — Raccolta e coordinamento dei dati sulla disoccupazione e sul movimento della mano d'opera della Libia — Vigilanza sulle operazioni statistiche compiute dagli Uffici di collocamento e dagli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa.

Vigilanza sul movimento delle migrazioni di lavoro — Rapporti col Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione — Raccolta e coordinamento dei dati statistici sul movimento delle migrazioni di lavoro — Ingresso ed egreso di lavoratori stranieri — Ingresso ed egreso di lavoratori italiani diretti o provenienti dall'estero — Piani di trasferimento di famiglie coloniche in Libia — Assegnazione di premi coloniali — Spostamento nell'interno della Colonia di operai e di famiglie coloniche.

Uffici di Collocamento per la gente del mare.

## Accordo collettivo per la corresponsione di assegni integrativi ai coloni compartecipanti della Libia Occidentale

(D. G. n. 18446 del 14 settembre 1938-XVI)

In Tripoli d'Africa addì 31 agosto 1938-XVI, nella sede della Federazione dei Fasci di Combattimento:

fra l'Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia, rappresentata dal Reggente cav. Vantini Giacomo e

l'Associazione Fascista dei Lavoratori della Agricoltura della Libia, rappresentata dal Reggente dott. Mastronardi Vito

premessi

che per il continuo rincaro di tutti i generi di prima necessità, e principalmente della farina, le famiglie coloniche sono venute a trovarsi a disagio, in special modo quelle fornite di contratti per compartecipanti;

considerando

che nella corrente annata agraria si è avu-

to un discreto raccolto cerealicolo, per cui si ritiene equo corrispondere ai coloni un aiuto con prodotto della terra, e ciò per essere più aderenti allo spirito del contratto stesso,

si è convenuto quanto segue:

Per la corrente annata agraria i concessionari e proprietari di terreni verseranno a quelle famiglie coloniche che hanno goduto esclusivamente della compartecipazione minima di L. 25 mensili prevista dal contratto tipo, i seguenti assegni integrativi in natura:

- a) q.li 1 di grano alle famiglie sino a 3 elementi lavorativi o non;
- b) q.li 2 di grano alle famiglie sino a 6 elementi lavorativi o non;
- c) q.li 3 di grano alle famiglie oltre a 6 ele-

menti lavorativi o non.

Qualora il colono non abbia in modo assoluto la possibilità di imolire il grano di cui sopra, gli potrà essere corrisposto l'equivalente importo di L. 135 il quintale.

Il presente accordo ha valore solo per la corrente annata agraria ed il grano o il corrispettivo in denaro dovrà essere versato ai coloni entro il mese di settembre.

Il Reggente l'Associazione Fascista degli Agricoltori

VANTINI GIACOMO

Il Reggente l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura

DOTT. MASTRONARDI VITO

## Contratto collettivo di lavoro per compartecipanti nelle Aziende agricole della Libia Orientale

(Approvato con D. G. n. 15900 in data 26 settembre 1938-XVI)

In Tripoli d'Africa, addì 21 aprile 1938 anno XVI fra l'Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia, rappresentata dal suo Presidente comm. dott. Giuseppe Viarini e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura rappresentata dal suo Presidente comm. dott. Enrico Caretti, si è concordato il seguente capitolato di lavoro da valere per i compartecipanti alle dipendenze delle aziende agricole della Libia Orientale.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

I rapporti colonici di compartecipazione per le Aziende Agricole della Libia Orientale sono regolati dal presente capitolato-patto collettivo stipulato dai competenti sindacati di categoria che risultano debitamente autorizzati.

Esso ha durata di due anni con inizio dell'annata agraria 1937-38 (1° novembre 1937) e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non ne venga data denuncia da una all'altra delle Organizzazioni contraenti entro il 15 agosto 1938 o degli anni successivi, sempreché nei modi di legge o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### DEL CONTRATTO INDIVIDUALE

Art. 1. - Il contratto individuale di compartecipazione si determina fra i singoli

mediante scrittura privata con espresso riferimento al presente capitolato-patto. Esso trova fondamento sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà e collaborazione fra i contraenti.

La scrittura privata sarà redatta sugli stampati preparati dalle Unioni Provinciali.

Art. 2. - Per datore di lavoro si intende il proprietario, il concessionario o l'affittuario che, in persona propria, o a mezzo di un suo rappresentante notorio o procuratore, assume il colono alle sue dipendenze.

Per colono si intende il capo (reggitore) di una intera convivenza familiare da lui dipendente. Esso la rappresenta come esclusivo diretto contraente e come unico tacito ed irrevocabile mandatario generale, sia in giudizio che fuori, per tutto quanta riguarda i rapporti con l'Azienda Agricola, con il datore di lavoro od il suo rappresentante. Il numero dei componenti la famiglia colonica, salvo aumenti o diminuzioni naturali ovvero salvo il caso di chiamata alle armi od in servizio presso la M. V. S. N. non può essere modificato senza precedenti accordi intervenuti con il datore di lavoro o chi per esso. Tutti gli elementi lavorativi di cui dispone la famiglia restano impegnati per la lavorazione dell'Azienda. Le eventuali variazioni dovranno essere segnate nel li-

bretto colonico, sottoscritto dal colono e dal datore di lavoro.

Il contratto individuale ha la durata di due annate agrarie e s'intende tacitamente rinnovato di annata in annata agraria, qualora da una delle parti non sia data, 60 giorni prima della scadenza, regolare disdetta ai rappresentanti delle rispettive organizzazioni.

Art. 3. - L'annata colonica ha corrispondenza con l'annata agraria. Inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il contratto individuale, qualunque sia l'epoca in cui venga sottoscritto scade il 31 ottobre dell'annata agraria successiva a quella di cui avvenne la stipulazione.

Art. 4. - Nel periodo successivo alla disdetta il colono è obbligato a continuare la coltivazione con la normale diligenza del buon agricoltore, ed eseguire tutti quei lavori necessari che gli verranno ordinati dal datore di lavoro e a lasciare libero un locale per l'abitazione di chi dovrà sostituirlo.

#### MORTE DEL CAPO DI FAMIGLIA

Art. 5. - In caso di morte del capo famiglia, l'obbligo dell'esecuzione del presente patto passerà al figlio maggiore od in mancanza alla vedova e gli eredi continueranno a prestar la loro opera alle condizioni del presente patto, sino almeno

al termine dell'annata agraria in corso. In caso di riconosciuta impossibilità dei superstiti al proseguimento, o se in conseguenza dell'avvenuta morte del capo di famiglia il conduttore intendesse licenziare di autorità la famiglia colonica ritenendola divenuta insufficiente, il patto potrà essere sciolto in qualunque momento ed agli eredi sarà pagato, a titolo di liquidazione, un compenso pari a tante rate del premio di cointeresenza come detto all'art. 14, per quanti saranno gli anni o frazioni di anno superiore ai sei mesi di lavoro ininterrotto prestato nell'Azienda. Tanto la morte del capo di famiglia, che le successive proposte riguardanti il proseguimento o lo scioglimento del patto saranno immediatamente comunicate ai rappresentanti delle rispettive organizzazioni i quali, eseguiti gli opportuni accertamenti, procederanno alla ratifica degli accordi intervenuti fra le parti, ovvero concilieranno le eventuali controversie.

L'abbandono arbitrario dell'Azienda da parte della famiglia colonica importerà la perdita del diritto alla liquidazione di cui sopra.

#### TRASFORMAZIONE IN MEZZADRIA

Art. 6. - A richiesta di una delle parti il presente patto-capitolato di compartecipazione potrà essere trasformato in contratto di mezzadria. La parte richiedente dovrà farne richiesta per iscritto alla controparte e darne immediata comunicazione alla propria Unione.

Previi i necessari accertamenti paritetici dei dirigenti Sindacali interessati, sullo stato di valorizzazione del fondo oggetto della domanda, verrà autorizzata, o meno, la trasformazione del presente patto in quello di mezzadria. L'autorizzazione non potrà essere data che in seguito ad approvazione del Governo della Libia.

Nel caso che, riconosciuta le possibilità, venga accolta la richiesta trasformazione del contratto, il presente patto di compartecipazione avrà vigore fino alla fine dell'annata agricola in corso.

La mezzadria può avere subito inizio, ma in tale caso saranno chiusi e saldati i conti e, alla presenza dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni, sarà stipulato, con tutte le prescritte formalità, il contratto di mezzadria e consegnato al colono un nuovo libretto colonico.

#### DIREZIONE DELL'AZIENDA

Art. 7. - La Direzione dell'Azienda spetta esclusivamente al conduttore, il quale può esercitarla personalmente od a mezzo di suoi incaricati, e pertanto il colono dovrà eseguire con subordinazione, con puntualità e a perfetta regola d'arte, tutti i normali lavori agricoli che il datore di lavoro gli indicherà.

#### OBLIGHI DEL COLONO

Art. 8. - Il colono deve curare l'ordine e la pulizia della casa, della stalla e del loro annessi e rispondere dei guasti causati da sua colpa. Deve vigilare e custodire con zelo e premura l'Azienda, in tutte le sue pertinenze e dipendenze, cercando di impedire qualsiasi danneggiamento.

Qualora avvengano danneggiamenti alla proprietà ed ai prodotti, dovuti ad intemperie od altre cause, il colono è tenuto ad informarne subito il conduttore.

Art. 9. - Il colono è tenuto a dedicare all'Azienda, il lavoro proprio e quello di tutti i componenti validi, considerati elementi lavorativi della propria famiglia e deve essere esecutore intelligente e disciplinato delle disposizioni impartite dai datori di lavoro o da chi per esso.

Il colono è tenuto a curare il bestiame con ogni buona regola di custodia, di alimentazione e di igiene, e ad eseguire nei tempi e nei luoghi opportuni i lavori inerenti alle singole coltivazioni, alla raccolta, conservazione e manipolazione dei prodotti.

Art. 10. - E' vietato al colono di dar ricetto nei fabbricati assegnati a persone estranee alla famiglia e ad animali anche per breve tempo, a meno che non vi sia esplicita autorizzazione del datore di lavoro.

#### ORARIO DI LAVORO

Art. 11. - La durata normale del lavoro viene così fissata:

Ore 8: per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio;

ore 9: per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre;

ore 10: per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Il datore di lavoro, o chi per esso, è libero di distribuire le ore di lavoro ed i turni di riposo, a seconda delle esigenze tecniche dell'Azienda, purchè nel periodo estivo il lavoro non venga iniziato dopo le ore sei.

L'orario effettivo di lavoro si intende iniziato e finito sul posto.

#### GIORNATE DI RIPOSO

Art. 12. - Le domeniche e le feste sottolencate sono considerate giornate di riposo, esclusa l'epoca delle semine e dei raccolti in cui potrà essere indispensabile lavorare per non recare danni alle colture o ai prodotti. E' fatto obbligo al colono di prestare la sua cura per la manutenzione del bestiame anche nelle giornate di riposo.

Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, anche i seguenti: « Capo d'Anno; Epifania; 11 Febbraio (Festa della Conciliazione); S. Giuseppe; 21 aprile (Festa del Lavoro); 9 maggio (Fondazione dell'Impero); Ascensione; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; Assunzione (15 agosto); 28 ottobre; Ognissanti; 4 novembre; Concezione (8 dicembre); S. Natale; Festa del Patrono.

#### RIFORNIMENTI DEI COLONI

Art. 13. - Per i rifornimenti necessari per i bisogni familiari e per motivi personali e di famiglia, il colono potrà allontanarsi dalla concessione nei giorni festivi, oppure, d'accordo con il datore di lavoro, in un giorno feriale da compensarsi con un giorno festivo, usando — qualora sia possibile e tempestivo — dei mezzi di trasporto di cui il datore di lavoro può disporre.

#### RETRIBUZIONI

Art. 14. - Il colono è esclusivamente un compartecipante alle attività delle Aziende. Tale compartecipazione viene comandata dalle due parti in due diverse maniere. La prima di esse è corrisposta in natura secondo le norme che seguono giusta il combinato disposto dagli articoli 15 e 16. L'altra è commisurata in danaro,

ha carattere di transitorietà fino a che le Aziende non siano in condizioni di consentire la trasformazione del presente patto in quello di mezzadria, e rappresenta un premio di cointeresenza globale assicurata al colono sui redditi effettivi od a venire dell'Azienda nel suo complesso.

Tale compenso appunto per tale suo carattere, è anche corrisposto per tutte le prestazioni del colono all'infuori del comprensorio del podere di cui all'art. 15; prestazioni che pertanto sono obbligatorie per il colono stesso.

Il premio è fissato come segue:

L. 315 - mensili quando nella famiglia esista una sola unità lavorativa;

L. 200 - in più per ogni unità lavorativa uomo dai 18 ai 65 anni;

L. 100 - in più per ogni altra unità lavorativa uomo dai 14 ai 18 anni;

L. 80 - per ogni altra unità lavorativa femmina dai 15 in poi esclusa la moglie del capo famiglia o la donna addetta alle faccende domestiche.

I premi di cui sopra debbono essere corrisposti a mese e debbono di volta in volta annotarsi sul libretto colonico.

Art. 15. - Ad ogni famiglia colonica dovrà essere assegnato dal conduttore un podere definito i cui limiti siano facilmente individuabili dalle scritture del libretto colonico in almeno tre dei suoi confini.

Tale podere resta assegnato al colono per tutta la durata del patto colonico, e i suoi taciti prolungamenti, senza che alcuna modificazione sulla sua estensione possa intervenire, se non con l'intervento degli organi Sindacali in Commissione paritetica.

Tale podere deve avere l'estensione minima di Ha. 50 e deve comprendere oliveto o mandorleto specializzati e consociati, vigneto e seminativo nudo nelle proporzioni di cui al podere tipo allegato al presente.

Qualora ciò non fosse possibile per l'impostazione della Azienda, dovrà essere osservata la tabella delle equivalenze, trascritta in calce al podere tipo. Comunque il podere dovrà comprendere in ogni caso, oltre una estensione di impianto di oliveto e di mandorleto non inferiore ai 24 ettari, terreno seminativo o vigneto calcolati nel modo già detto con riferimento al podere tipo.

Fanno eccezione per la sola estensione del podere le Aziende inferiori ai 100 Ha. che potranno dividere la superficie di avvaloramento in poderi inferiori ai 50 Ha., purchè in ciascun di essi gli elementi seminativi e vigneto siano disposti in modo da rispettare le norme allegate sull'equivalenze delle colture.

Art. 16. - Il colono ha diritto a percepire sui prodotti lordi del podere assegnatogli e nell'interno del quale le colture dovranno essere razionalmente avviate, una compartecipazione minima in natura, del 10% su ciascuna coltura in produzione.

Ed è tenuto nel podere assegnatogli a prestar l'opera sua a tutte le colture, in produzione e non, e partecipare alle spese per mano d'opera salariata integrativa, nella misura percentuale della sua compartecipazione, per le sole colture in compartecipazione.

Nel caso di cattivo andamento stagionale o di mancato prodotto il colono non ha diritto a percepire alcun compenso per la mancata compartecipazione in natura.

Per le colture irrigue erbacee resta fissato che la compartecipazione va com-